

DELIBERA N. 505/13/CONS

SEGNALAZIONE DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE DI CONVERSANO (BARI) NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIAVOX PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 NEL CORSO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (PERIODICO "LA VIPERA" - EDIZIONE DEL 18 MAGGIO 2013)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli articoli 3 e 7 (testo unico);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2013;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la segnalazione del Movimento Cinquestelle di Conversano (Bari) inoltrata via mail in data 20 maggio 2013 dal Signor Donato Fanelli alla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria, e trasmessa all’Autorità l’11 giugno seguente (prot. n. 31396), con la quale è stata denunciata la presunta violazione dell’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del periodico *“La Vipera”*. In particolare, l’esponente ha segnalato che in un articolo pubblicato nel numero 63 del 18 maggio 2013 del periodico in questione sarebbe stato menzionato un sondaggio politico elettorale, relativo agli esiti delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, in pretesa violazione del divieto di diffusione di sondaggi sancito dal comma 1 del citato art. 8;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia in data 31 luglio 2013 (prot. n. 43047), a seguito della richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 12 giugno 2013 (prot. n. 31791) di procedere ai conseguenti accertamenti istruttori, con la quale si comunica l’accertamento della violazione dell’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del periodico in relazione all’articolo oggetto di segnalazione, invitando l’Autorità ad assumere i conseguenti provvedimenti di competenza;

VISTA in particolare la memoria trasmessa dal periodico *“La Vipera”* nella quale si evidenzia quanto segue:

- in primo luogo si eccepisce un vizio di forma, in quanto la segnalazione è stata inviata alla Guardia di Finanza, organo non competente, né deputato al controllo delle norme in materia di sondaggi durante il periodo elettorale, di cui è invece responsabile il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;
- nel merito, la testata giornalistica *“La Vipera”* ha tempestivamente provveduto ad informare i lettori, nell’edizione successiva n. 64 del 22 maggio 2013, che quanto riportato nell’articolo contestato è stato frutto di un mero errore materiale;
- nell’articolo segnalato, infatti, è stato riportato un sondaggio realizzato con metodi approssimativi, risalente al momento della presentazione delle liste; si è trattato di un’imperdonabile svista dovuta alla fretta di chiudere il giornale ed in virtù di ciò è stato anche chiesto scusa ai lettori, ai candidati e ai partiti politici coinvolti;
- si fa inoltre presente che, come si legge nell’articolo contestato, non viene citata alcuna percentuale del Movimento 5 Stelle, *“il che fa pensare che l’azione del suddetto Movimento sia stata dettata da un desiderio di rivalsa più che di giustizia”*;

CONSIDERATO, quanto all'eccepito vizio di forma, che a norma dell'art. 17, comma 6, della delibera n. 258/13/CONS l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione delle norme in materia di par condicio, ancorché la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *“verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare”* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale *“l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”* e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 258/13/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l'articolo 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.”*;

CONSIDERATO che il periodico “La Vipera”, edizione n. 63 del 18 maggio 2013, ha pubblicato un editoriale dal titolo *“Mi piacerebbe sapere...”*, a firma di uno pseudonimo “R. Gill”, in cui si fa esplicito riferimento ad un sondaggio politico, relativo alle elezioni per il rinnovo del Comune di Conversano del 26 e 27 maggio 2013, eseguito “da collaboratori e tecnici” della redazione;

CONSIDERATO che nell'articolo oggetto di segnalazione, pubblicato a pochi giorni dalle operazioni di voto, si fa riferimento *“ai numeri e alle proiezioni, veramente reali, raccolti con il sudore di tutti i nostri collaboratori e tecnici”* e, più precisamente *“sale notevolmente il consenso di Gian Luigi Rotunno che avevamo lasciato tra il 15% e il 18%, si attesta su uno straordinario 25% a spese degli inesistenti e scomparsi Grillini e dello stesso Ciccio Magistà che sale anche sensibilmente; ironia della sorte il*

buon Giuseppe Lovascio che forse negli ultimi giorni si è crogiolato su un 44, 45% che ad oggi rileviamo essere sceso tra il 39% e il 41%”;

RILEVATO che nell’edizione successiva n. 64 del 22 maggio 2013 è stata pubblicata una precisazione, evidenziando che la testata giornalistica “La Vipera” è incorsa in un errore materiale nel riportare dati di un sondaggio, realizzato senza alcuna scientificità;

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall’art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l’indipendenza e l’autonomia di giudizio dell’elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l’orientamento nell’imminenza del voto;

RITENUTO che l’articolo in questione riporta nel circuito dell’informazione notizie di sondaggi che, seppure possano lecitamente essere in possesso dei soggetti politici che li commissionano o di giornalisti, per effetto del divieto di legge non possono essere resi pubblici, o comunque diffusi, alla generalità dei cittadini e che a nulla rileva la precisazione pubblicata nell’edizione del periodico successiva a quella contestata ai fini di un’eventuale rettifica, in quanto permane la violazione del divieto nei quindici giorni dal voto di cui al citato articolo 8;

RITENUTO pertanto che la fattispecie oggetto di segnalazione sia elusiva del dettato normativo in quanto la condotta descritta realizza l’effetto che la norma primaria mira a prevenire;

RAVVISATA , per i motivi di cui sopra, la violazione dell’ art. 8 della legge n. 28/00;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;

RILEVATO che a norma dell’articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell’art. 8, l’Autorità ordina all’emittente o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’ Autorità;

ORDINA

all’Associazione PugliaVox, editrice del periodico “La Vipera”, di pubblicare nella prima edizione utile un messaggio nel quale si dia atto dell’intervenuta violazione del

divieto sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendo espresso riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere assicurato il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali proprie dell'articolo oggetto della violazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE F.F.
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani